

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Hans-Rudolf Merz
Presidente della
Confederazione
3003 Berna

Presa di posizione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino sul Rapporto esplicativo concernente una legge federale sulla garanzia dei depositi bancari (legge sui depositi bancari, LDB)

Signor Presidente della Confederazione,

il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha preso conoscenza del rapporto esplicativo concernente una legge federale sulla garanzia dei depositi bancari posto in consultazione l'11 settembre 2009 dal Dipartimento federale delle finanze e vi ringrazia per averlo consultato.

La nuova legge in consultazione intende rispondere alla necessità di proteggere nel miglior modo possibile i risparmiatori di fronte a eventuali problemi d'insolvenza degli istituti bancari in cui detengono i loro depositi. Si tratta quindi di un sistema finalizzato a sostenere la fiducia dei depositanti nei confronti delle banche (quindi dell'intero sistema finanziario) e di conseguenza volto ad evitare un assalto ai loro sportelli in caso di difficoltà degli istituti nel far fronte ai loro impegni. Un obiettivo, dunque, condivisibile e sostenuto dall'esperienza vissuta in quest'ultimo anno in cui, in tutto il mondo, istituti finanziari finora ritenuti solidi si sono trovati sull'orlo del fallimento e sono stati salvati con il sostegno determinante da parte dello Stato.

Pur condividendo lo spirito che caratterizza le nuove normative in consultazione, il Consiglio di Stato è scettico sulle modalità proposte nel progetto per concretizzarlo, allineandoci nel merito alla posizione espressa dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (FDK) nella sua risposta del 13 novembre 2009. In particolare riteniamo quanto segue:

- Il sistema di garanzia dei depositi in Svizzera, contrariamente ad altri paesi, ha finora funzionato bene ed è stato rafforzato nel dicembre 2008 attraverso la revisione della legge sulle banche (LBCR), approvata dal Parlamento con clausola d'urgenza. La garanzia è stata estesa fino a un massimo di 100'000 fr. per deposito (30'000 fr. fino ad allora), mentre è stato introdotto il principio della copertura dei depositi privilegiati mediante attivi in Svizzera nella misura del 125%. Questo sistema, basato sull'autoregolamentazione, può e deve certo essere migliorato. Le nuove normative prevedono invece un cambiamento radicale di paradigma tramite l'introduzione di un fondo di diritto pubblico finanziato da tutte le banche in ragione di 10 miliardi di franchi (primo livello di garanzia) e un anticipo/garanzia della Confederazione (secondo livello di garanzia).

Questo cambiamento appare contrario al principio di sussidiarietà nella misura in cui il sistema di autoregolamentazione attuale, pur dovendo essere perfezionato, non ha mostrato lacune fondamentali. Sugeriamo pertanto, in uno spirito di proporzionalità, di valutare tutti i miglioramenti possibili nell'ambito dell'attuale sistema di garanzia dei depositi bancari (accompagnandoli per esempio anche con regole più severe in materia di fondi propri e di liquidità delle banche);


- La soluzione proposta non considera adeguatamente lo statuto particolare delle banche che godono di una garanzia cantonale. Queste ultime sarebbero soggette, come tutti gli altri istituti bancari, alle regole della garanzia dei depositi bancari, sebbene i loro impegni siano già garantiti dallo Stato. Ciò significa che dovranno partecipare alla costituzione del fondo e indennizzare la Confederazione in virtù del secondo livello di protezione, anche se, nel caso di un istituto cantonale in difficoltà, il fondo e la Confederazione non assumeranno alcun rischio, perché già coperto dalla garanzia cantonale.

Riteniamo quindi che le banche cantonali che beneficiano di una garanzia dello Stato debbano essere escluse dal campo di applicazione della nuova legge in consultazione in quanto in ultima istanza incomberà sempre ai Cantoni l'onere di assumere i rischi di perdita. E' infatti improponibile che le banche cantonali debbano versare due volte delle indennità finanziarie (la prima ai Cantoni nell'ambito della ripartizione degli utili, la seconda al fondo e alla Confederazione nell'ambito delle normative federali relative alla garanzia dei depositi bancari) per assicurarsi una garanzia alla quale in ogni modo potranno far capo una sola volta presso il proprietario, e ciò a detrimento della loro capacità di distribuire utili e quindi degli interessi finanziari dei Cantoni nelle loro vesti di proprietari.

- Il rapporto esplicativo non evidenzia compiutamente le conseguenze per l'economie delle norme proposte. Considerata l'importanza del settore bancario per il nostro Paese, riteniamo indispensabile che questi impatti siano definiti con maggiore dettaglio.

Voglia gradire, signor Presidente della Confederazione, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

G. Gendotti

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia per conoscenza:

Deputazione ticinese alle Camere federali